



Decreto n° 0173 / Pres.

Trieste, 31 dicembre 2024

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI TERRENI INCOLTI O ABBANDONATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2010, N. 10 (INTERVENTI DI PROMOZIONE PER LA CURA E CONSERVAZIONE FINALIZZATA AL RISANAMENTO E AL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI NEI TERRITORI MONTANI).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 31/12/2024

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 31/12/2024

GIANNI CORTIULA

in data 31/12/2024

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);

Visto, in particolare, l'articolo 11 della l.r. 10/2010, che dispone che con regolamento regionale siano disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della legge stessa;

Visto il proprio decreto del 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il testo del nuovo "Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)." e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2024 n. 2066;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)." nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Interventi ammissibili

CAPO II PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO

Articolo 4	Individuazione delle aree di intervento e dei soggetti titolari
Articolo 5	Concessione in affitto al comune attuatore
Articolo 6	Effetti della concessione in affitto
Articolo 7	Attribuzione del terreno al soggetto operatore
Articolo 8	Eventuale prodotto degli interventi
Articolo 9	Mantenimento della destinazione agricola dei terreni oggetto di avvenuto recupero

CAPO III PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI RICADENTI NEI TERRITORI MONTANI DI RISORSE PER GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO

Articolo 10	Riparto delle risorse finanziarie regionali
Articolo 11	Assegnazione di risorse ai comuni per l'individuazione delle aree di intervento e per la realizzazione degli interventi
Articolo 12	Modalità e termini di presentazione della domanda di recupero
Articolo 13	Conclusione e comunicazione degli interventi di recupero
Articolo 14	Verifica dell'esecuzione del recupero e controlli
Articolo 15	Concessione dei contributi ai soggetti operatori

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16	Abrogazioni
Articolo 17	Disposizioni transitorie
Articolo 18	Modifica degli allegati
Articolo 19	Disposizioni di rinvio
Articolo 20	Entrata in vigore

Allegato A	Modalità di determinazione delle risorse regionali da assegnare ai comuni per il concorso nelle spese di realizzazione degli interventi sostenute dai soggetti operatori
Allegato B	Importi massimi del contributo concesso dal comune ai soggetti operatori
Allegato C	Percentuali massime del contributo concesso dal comune ai soggetti operatori

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolto e/o abbandonati nei territori montani), di seguito denominata legge.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2 della legge, si intende per:

- a) prato, pascolo e prato-pascolo: terreni finalizzati all'ottenimento di colture foraggere permanenti, pluriennali o annuali; in particolare, per prato si intendono i terreni finalizzati a colture il cui prodotto viene tagliato e asportato dal campo nello stato in cui si trova o previa essiccazione e per pascolo si intendono i terreni finalizzati a colture il cui prodotto viene consumato dagli animali direttamente sul posto;
- b) basso stato di degrado: condizione dei prati non falciati da meno di cinque anni o dei boschi con assenza di interventi colturali di sfollo o diradamento da meno di trenta anni;
- c) alto stato di degrado: condizione dei prati non falciati da cinque o più anni o dei boschi con assenza di interventi colturali di sfollo o diradamento da trenta o più anni.

Articolo 3 (Interventi ammissibili)

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge sono ammesse le operazioni di:

- a) taglio degli alberi, comprensivo delle fasi di allestimento, concentramento, esbosco o redistribuzione sul terreno dei residui legnosi;
- b) asportazione delle ceppaie di soggetti arborei, comprensiva del successivo livellamento del terreno per uso a scopi agrari;
- c) sfalcio;
- d) trinciatura del materiale vegetale;
- e) decespugliamento mediante taglio, sradicamento e ammuccchiamento del materiale di risulta, compreso estirpo ed asportazione di ceppaie;
- f) fresatura del terreno;
- g) semina di specie erbacee fitogeograficamente coerenti.

CAPO II PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO

Articolo 4

(Individuazione delle aree di intervento e dei soggetti titolari)

1. Il comune attuatore adotta la cartografia su base catastale dello stato di fatto dei terreni incolti o abbandonati.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune attuatore individua le aree di cui all'articolo 6, comma 1, della legge, suddivise in base alle classi di pendenza di cui all'allegato A, e, ove possibile, i soggetti titolari dei terreni.

Articolo 5

(Concessione in affido al comune attuatore)

1. Il comune attuatore provvede, sulla base della individuazione delle aree prevista dall'articolo 4, in ordine alla concessione in affido volontaria o amministrativa dei terreni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge.

2. Qualora sussistano ragioni di particolare urgenza e necessità afferenti lo stato di pericolo per la salubrità dell'ambiente e la salute degli esseri umani, in deroga a quanto disposto al comma 1, i provvedimenti relativi alla concessione in affido possono essere adottati anche in assenza della individuazione delle aree di cui all'articolo 4. Al momento della trasmissione all'Ispettorato regionale dell'agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di seguito denominato Ispettorato, della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 4, il comune provvede all'inoltro della cartografia delle aree che sono state recuperate ai sensi del presente comma, con le modalità previste all'articolo 11, comma 2.

3. In caso di concessione in affido amministrativa, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati ai soggetti titolari e, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito informatico del comune territorialmente competente per almeno trenta giorni.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione o dal termine della pubblicazione sul sito informatico dell'avvio del procedimento, i soggetti titolari possono formulare osservazioni, anche di natura tecnica, che vengono valutate dal comune attuatore ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione in affido amministrativa.

Articolo 6

(Effetti della concessione in affido)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge, il soggetto titolare non perde la titolarità dei diritti sul bene.

2. Dalla concessione in affido non sorge in capo al soggetto titolare alcun diritto a titolo di indennizzo, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che il soggetto titolare subisca per fatto colposo o doloso del comune attuatore o del soggetto operatore, ai sensi del codice civile.

Articolo 7

(Attribuzione del terreno al soggetto operatore)

1. Il comune attribuisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge, il terreno incolto o abbandonato in cura ad un soggetto operatore.

2. I soggetti operatori possono essere:

- a) i titolari di diritti sui terreni oggetto della concessione in affido;
- b) altri soggetti non titolari di diritti sui terreni oggetto della concessione in affido;
- c) i comuni attuatori, concessionari in affido dei terreni, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge, intendano provvedere direttamente agli interventi di recupero e risanamento nel caso in cui non sia stato individuato altro soggetto operatore.

Articolo 8

(Eventuale prodotto degli interventi)

1. Il materiale legnoso, arbustivo o erbaceo derivante dagli interventi effettuati ai sensi del presente regolamento è ridistribuito sui terreni oggetto di intervento oppure, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, può essere utilizzato dal comune o dal soggetto operatore.

Articolo 9

(Mantenimento della destinazione agricola dei terreni oggetto di avvenuto recupero)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge, successivamente alle operazioni di recupero, il terreno è mantenuto a prato o a pascolo o a prato-pascolo, ovvero a terreno per lo svolgimento delle attività zootecniche, dell'agricoltura di montagna, della castanicoltura da frutto o delle altre colture legnose montane, per un periodo di almeno cinque annate agrarie a far data dal giorno 11 novembre successivo alla data dell'ultimo intervento effettuato.

2. Qualora il soggetto titolare intenda assumere l'impegno di mantenimento di cui al comma 1, ne dà comunicazione al soggetto operatore e al comune attuatore, mediante posta elettronica certificata (PEC) oppure raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui sono disposti eventuali aiuti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni a prato o a pascolo o a prato-pascolo.

3. In caso di mancata comunicazione da parte del soggetto titolare, il soggetto operatore è obbligato ad assumere l'impegno di mantenimento.

4. Qualora il soggetto operatore non intenda assumere l'impegno può:

- a) nel rispetto della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), cedere l'idoneità a presentare domanda di incentivo ad altro soggetto imprenditore agricolo che autonomamente assume l'impegno al mantenimento;
- b) rinunciare all'impegno dandone comunicazione al comune attuatore a mezzo PEC oppure raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della scadenza del bando di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge, l'avvenuta effettuazione degli interventi di mantenimento costituisce idoneo titolo di conduzione per il soggetto operatore ad accedere agli aiuti di cui al comma 2 medesimo. A tal fine l'Ispettorato, su istanza del soggetto operatore, provvede a riconoscere il titolo di conduzione ai fini dell'iscrizione nel fascicolo aziendale.

6. Il soggetto titolare può, in qualunque momento, sostituirsi al soggetto operatore o al comune attuatore, rimborsando i costi sostenuti per le operazioni di risanamento e recupero, al netto di eventuali contributi pubblici concessi.

CAPO III

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI RICADENTI NEI TERRITORI MONTANI DI RISORSE PER GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO

Articolo 10

(Riparto delle risorse finanziarie regionali)

1. Il direttore dell'Ispettorato provvede, con proprio decreto di prenotazione, al riparto delle risorse finanziarie stanziare in bilancio secondo i criteri e le modalità definite all'articolo 11, commi 3 e 5.

Articolo 11

(Assegnazione di risorse ai comuni per l'individuazione delle aree di intervento e per la realizzazione degli interventi)

1. In attuazione degli articoli 3, comma 1, e 6, comma 4, della legge, i comuni ricadenti nei territori montani presentano la cartografia di cui all'articolo 4 recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi per l'assegnazione delle risorse, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito internet della Regione.

2. La cartografia di cui all'articolo 4 è trasmessa in formato PDF, con l'evidenza cromatica delle particelle da recuperare e l'indicazione del numero di foglio e mappale, e in formato elettronico georeferenziato.

3. L'Ispettorato, entro novanta giorni dalla presentazione della cartografia, assegna ai comuni di cui al comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione:

- a) una somma calcolata nella misura forfettaria di 200 euro per ettaro per l'individuazione delle aree oggetto degli interventi;
- b) una somma determinata secondo le modalità di cui all'allegato A per il concorso alla spesa per gli interventi di cui all'articolo 15.

4. Le somme di cui al comma 3 sono trasferite fino ad esaurimento delle risorse.

5. Le risorse che possono essere assegnate annualmente a ogni comune non superano euro 200.000.

Articolo 12

(Modalità e termini di presentazione della domanda di recupero)

1. La domanda di recupero è presentata all'Ispettorato, a pena di inammissibilità, dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno, tramite PEC.

2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, si considera la data e l'ora di accettazione del server del mittente della domanda.

3. Il comune non può presentare una domanda se non ha affidato gli interventi di recupero relativi a domande precedentemente ammesse al finanziamento a valere sulla legge. Non sono considerate, a tal fine, le domande ammesse nei due anni solari precedenti quello della domanda.

4. La domanda, compilata secondo con la modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito internet della Regione, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) cartografia con le caratteristiche di cui all'articolo 11, comma 2;
- b) elenco delle particelle su modulo di tipo foglio elettronico, con l'indicazione dei riferimenti catastali, dell'estensione della superficie catastale e della superficie d'intervento, della qualità catastale, della rispettiva classe di pendenza media, dello stato di degrado dei terreni, nonché della loro area di appartenenza così come previsto all'articolo 6 della legge;
- c) relazione tecnico-descrittiva del progetto, comprensiva della descrizione dello stato di fatto dei terreni, degli interventi programmati e previsti, delle pratiche agricole e forestali per la gestione dei fondi e delle finalità del recupero.

Articolo 13

(Conclusione e comunicazione degli interventi di recupero)

1. Gli interventi di recupero e risanamento oggetto di finanziamento sono conclusi entro il 31 ottobre del terzo anno solare successivo all'anno di presentazione della domanda.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo massimo di un anno, previa presentazione da parte del comune di motivata istanza, da presentarsi entro la scadenza del termine indicato al comma 1.

3. Nel caso di mancata conclusione degli interventi entro i termini di cui al presente articolo, l'Ispettorato procede al recupero delle risorse economiche trasferite relative alle superfici che non sono state risanate nei tempi utili, in corrispondenza all'importo assegnato per il concorso alla spesa per gli interventi.

4. I comuni, alla conclusione degli interventi di recupero, trasmettono all'Ispettorato una dichiarazione sull'avvenuto utilizzo delle risorse assegnate in conformità alle finalità di legge. La dichiarazione è corredata dal riepilogo delle superfici che sono state recuperate, inclusivo dei riferimenti catastali delle aree, dell'indicazione della rispettiva classe di pendenza media, nonché della loro area di appartenenza così come previsto all'articolo 6 della legge, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito internet della Regione.

Articolo 14

(Verifica dell'esecuzione del recupero e controlli)

1. Qualora al termine delle operazioni di recupero si rilevi un importo corrispondente inferiore a quello quantificato in sede di assegnazione, l'Ispettorato procede al recupero delle risorse trasferite in eccedenza al Comune, in corrispondenza all'importo assegnato per il concorso alla spesa per gli interventi.

2. L'Ispettorato può compiere sopralluoghi e verifiche a campione sull'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3 e sull'effettivo recupero e risanamento dei terreni facenti parte del progetto oggetto del trasferimento di risorse, fino all'anno successivo a quello di ultimazione degli interventi di mantenimento di cui all'articolo 10, comma 1, della legge.

Articolo 15

(Concessione dei contributi ai soggetti operatori)

1. In attuazione degli articoli 3 e 7 della legge e attraverso le risorse regionali assegnate ai sensi dell'articolo 11, eventualmente integrate con fondi propri, il comune concede ai soggetti operatori cui ha attribuito il terreno incolto o abbandonato i contributi per il concorso alle spese per gli interventi, da realizzare secondo l'ordine di priorità stabilito all'articolo 6, comma 5, della legge.

2. Il comune determina la spesa ammessa a contributo sulla base di una relazione descrittiva dei singoli interventi e relativa perizia di spesa redatte da tecnico abilitato e competente in materia agro-forestale. Tale documentazione contiene anche la dichiarazione rilasciata del tecnico medesimo attestante l'eventuale alto stato di degrado dei terreni.

3. I contributi di cui al comma 1 non possono superare le percentuali massime, calcolate sulla spesa ammessa, indicate nell'allegato C, in funzione della pendenza dei terreni, e in ogni caso non possono superare gli importi massimi di cui all'allegato B.

4. I contributi di cui al comma 3 possono essere incrementati di un ulteriore 5 per cento qualora lo stato di degrado sia alto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).

5. I contributi relativi agli interventi nelle aree secondarie, conformemente a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge non possono essere superiori al 30 per cento degli importi massimi di contributo di cui all'allegato B.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)).

Articolo 17
(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres.

2. Per l'anno 2025, la domanda di recupero è presentata tramite PEC all'Ispettorato dal 1° febbraio al 1° marzo, a pena di inammissibilità.

Articolo 18
(Modifica degli allegati)

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore dell'Ispettorato.

Articolo 19
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Articolo 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito agli articoli 4 e 11)

Modalità di determinazione delle risorse regionali da assegnare ai comuni per il concorso nelle spese di realizzazione degli interventi sostenute dai soggetti operatori.

Area primaria	Pendenza media (PM%)	Importo (euro/ettaro)	Area secondaria	Pendenza media (PM%)	Importo (euro/ettaro)
	PM $\geq$ 40	10.000		PM $\geq$ 40	6.000
	20<PM<40	8.000		20<PM<40	5.000
	PM $\leq$ 20	6.000		PM $\leq$ 20	4.000

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 15)

Importi massimi del contributo concesso dal comune ai soggetti operatori.

Tipologia di intervento ammesso	Importo massimo del contributo (euro/ettaro)
Taglio degli alberi, comprensivo delle fasi di allestimento, concentramento, esbosco o redistribuzione sul terreno dei residui legnosi	6.500
Asportazione delle ceppaie di soggetti arborei, comprensiva del successivo livellamento del terreno per uso a scopi agrari	13.000
Sfalcio	1.300
Trinciatura del materiale vegetale	2.000
Decespugliamento mediante taglio, sradicamento e ammassamento del materiale di risulta, compreso estirpo ed asportazione di ceppaie	3.000
Fresatura del terreno	350
Semina di specie erbacee fitogeograficamente coerenti	250

ALLEGATO C
(riferito all'articolo 15)

Percentuali massime di contributo concesso dal comune ai soggetti operatori.

Stato di degrado	Percentuale massima di contributo in base alla pendenza media (PM%)		
	PM $\leq$ 20	20<PM<40	PM $\geq$ 40
Basso	65	80	95
Alto	70	85	100

VISTO: IL PRESIDENTE